



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2002
COM(2002) 672 definitivo

2002/0275 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la
protezione del novellame**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio definisce le attuali condizioni di pesca nelle acque comunitarie al di fuori del Baltico e del Mediterraneo per quanto concerne le misure tecniche volte alla conservazione degli stock ittici attraverso la protezione del novellame. Le misure tecniche definiscono la dimensione delle maglie ed altri aspetti relativi alla struttura degli attrezzi da pesca, i periodi e le zone geografiche nelle quali determinati tipi di pesca sono proibiti o limitati, nonché le taglie minime di sbarco degli organismi marini.

Negli ultimi anni, gli esperti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) hanno segnalato che un certo numero di stock di merluzzo bianco e un grande stock di nasello corrono un rischio di esaurimento. In risposta a questa messa in guardia, il Consiglio e la Commissione hanno adottato, fra l'altro, vari regolamenti che modificano e/o integrano le disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 850/98 è stato oggetto di sei regolamenti modificativi non necessariamente riguardanti il merluzzo bianco e/o il nasello.

È necessario integrare tutte queste condizioni modificate in un insieme completo di misure tecniche. La Commissione propone inoltre nel presente ambito alcune altre misure volte ad una migliore protezione del novellame di merluzzo bianco e di nasello. Esse includono l'estensione di due zone geografiche in cui sono vietati alcuni tipi di pesca per proteggere il nasello e la proposta di stabilire, mediante regolamenti della Commissione, le modalità di applicazione relative alle dimensioni lineari e al tempo di immersione delle reti fisse, nonché alla presenza a bordo dei pescherecci di combinazioni di reti da traino con diverse dimensioni di maglia.

Nel riscrivere il resto, la Commissione ha provveduto affinché tutte le altre condizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 850/98 fossero mantenute.

Con l'adozione della presente proposta, il regolamento (CE) n. 850/98 e tutti gli altri regolamenti afferenti del Consiglio e della Commissione sono abrogati.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame³, è stato più volte modificato, in particolare per tener conto dei problemi incontrati dagli Stati membri nell'applicazione del regolamento iniziale e delle esigenze supplementari relative alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e di nasello al fine di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca utilizzati per catturare queste specie.
- (2) A seguito della comunicazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare secondo cui quattro stock di merluzzo bianco e uno stock di nasello presenti nelle acque comunitarie versano in uno stato di grave depauperamento, sono stati adottati il regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio⁴ e i regolamenti (CE) n. 1162/2001⁵, (CE) n. 2056/2001⁶, (CE) n. 2602/2001⁷ e (CE) n. 494/2002⁸ della Commissione, che includevano misure tecniche nuove o supplementari per la protezione del novellame di queste specie.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

³ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

⁴ GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1456/2001 (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 1).

⁵ GU L 159 del 15.6.2001, pag. 4.

⁶ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 13.

⁷ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 49.

⁸ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.

- (3) È auspicabile un ulteriore miglioramento della protezione del novellame di merluzzo bianco, nasello e altri organismi marini catturati simultaneamente a queste specie.
- (4) I regolamenti (CE) n. 850/1998 e (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, nonché i regolamenti (CE) n. 2056/2001 e (CE) n. 494/2002 della Commissione, adottati in attuazione del regolamento (CE) n. 850/1998, andrebbero pertanto abrogati e sostituiti.
- (5) Nel determinare la dimensione delle maglie di una rete in applicazione di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca⁹, non si deve tener conto della dimensione delle maglie dei pannelli a maglie quadrate.
- (6) Devono essere introdotte restrizioni relative alle dimensioni lineari e alla durata di immersione degli attrezzi fissi.
- (7) Gli organismi marini catturati nel quadro di attività connesse alla ricerca scientifica, alla ricostituzione degli stock o al trapianto possono essere venduti a condizione che soddisfino le norme adottate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura¹⁰.
- (8) Conformemente al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo di base della protezione del novellame, dei molluschi e dei crostacei, è necessario e opportuno stabilire norme relative in particolare alla struttura degli attrezzi da pesca, alle zone e ai periodi di divieto nonché alle taglie minime di sbarco. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.
- (9) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹¹,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁹ GU L 194 del 24.7.1984, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2550/97 (GU L 349 del 19.12.1997, pag. 1).

¹⁰ GU L 17 del 17.1.2000, pag. 22.

¹¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE, DELIMITAZIONE DELLE ACQUE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento, che istituisce misure tecniche di conservazione, si applica alle catture e agli sbarchi di risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate in una delle regioni specificate all'articolo 2, salvo disposizioni contrarie degli articoli 22, 32 e 33.

Articolo 2

Delimitazione delle acque

1. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle «CIEM» e «COPACE» sono quelle definite rispettivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Esse sono descritte, fatte salve ulteriori modifiche, nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/02¹² e n. 85/C 347/05¹³.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti delimitazioni di acque marittime:

a) Regione 1

Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60°30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.

b) Regione 2

Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId.

c) Regione 3

Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.

d) Regione 4

Le acque corrispondenti alla sottozona CIEM X.

¹² GU C 335 del 24.12.1985, pag. 2.

¹³ GU C 347 del 31.12.1985, pag. 14.

e) Regione 5

Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 dell'area COPACE.

f) Regione 6

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

g) Regione 7

Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

h) Regione 8

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

3. Nonostante il paragrafo 1, ai fini del presente regolamento:

- il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen;
- lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese;
- il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM IIa situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al secondo trattino.

4. Le regioni di cui al paragrafo 2 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 1, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 1.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per *organismo marino*¹⁴, tutti i pesci, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marina, crostacei e molluschi marini e parti degli stessi;
- b) per *dimensione delle maglie* di una rete da traino, la dimensione delle maglie del sacco o di qualsiasi avansacco presente a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino; tale dimensione è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CEE) n. 2108/84;

nel caso di un pannello o di una finestra a maglia quadrata, la dimensione delle maglie è la più ampia dimensione determinabile delle maglie di siffatto pannello o finestra inseriti in una rete da traino; tale dimensione è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CEE) n. 2108/84;
- c) per *pezza di rete a maglia quadrata*, una pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale della rete;
- d) per *pezza di rete a filo accoppiato*, una pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere separati tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;
- e) per *pezza di rete senza nodo*, una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati che formano un quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono formati dall'incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;
- f) per *rete da posta fissa o rete da posta impigliante*, qualsiasi attrezzo fisso costituito da un'unica pezza di rete, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
- g) per *tramaglio*, qualsiasi attrezzo fisso costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.

TITOLO II

RETI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO

Capitolo I

DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI DA TRAINO

Articolo 4

Specie bersaglio e forcelle di dimensioni delle maglie

1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a III e in funzione, se del caso, del periodo, le specie bersaglio per ogni forcina di dimensioni delle maglie sono quelle definite nel pertinente allegato.

¹⁴ Un elenco indicativo degli organismi marini figura all'allegato IX.

2. Ai comandanti dei pescherecci che non compilano un giornale di bordo secondo le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 non è consentito, durante un viaggio, esercitare attività di pesca in più di una delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a III. La presente prescrizione non si applica ai pescherecci che, durante un viaggio, utilizzano soltanto reti da traino aventi dimensioni delle maglie uguali o superiori a 120 mm.

3. Per ciascun viaggio, durante il quale vengano utilizzate solo reti da traino di un'unica forcella di dimensioni delle maglie, sono vietati gli sbarchi qualora le catture effettuate in una delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a III e tenute a bordo non soddisfino le pertinenti condizioni indicate nel relativo allegato.

4. La percentuale di specie bersaglio e di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi tenuti a bordo o trasbordati di specie bersaglio e di altre specie di cui agli allegati da I a III.

Tuttavia, le modalità per ottenere la percentuale delle specie bersaglio e delle altre specie tenute a bordo quando esse sono state catturate con una rete o più reti trainate simultaneamente da più di un peschereccio sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

5. Ai comandanti dei pescherecci che durante un viaggio non compilano un giornale di bordo secondo le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 non è consentito, durante quel viaggio, utilizzare nelle acque comunitarie una combinazione di reti da traino di più di una forcella di dimensioni delle maglie. La presente prescrizione non si applica ai viaggi entro le zone di pesca comunitarie delle regioni 4, 5 e 6.

6. I pescherecci possono tenere a bordo, durante un viaggio, qualsiasi combinazione di reti da traino con forcelle di dimensioni delle maglie diverse, purché tutte le reti che non vengono utilizzate al momento siano legate e riposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93. Una rete da traino non legata e riposta in base alle suddette disposizioni è considerata utilizzata.

7. Ogniquale più di una rete è trainata simultaneamente da un peschereccio o da più di un peschereccio, ogni rete deve avere la stessa forcella di dimensioni delle maglie.

8. Le modalità di applicazione relative alle condizioni in cui è possibile utilizzare una combinazione di reti da traino con più forcelle di dimensioni delle maglie sono stabilite anteriormente al 1° novembre 2002 conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 5

Calcolo delle percentuali di specie bersaglio

1. Le percentuali di cui agli allegati da I a III sono calcolate in proporzione del peso vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

2. Se da un peschereccio sono stati trasbordati dei quantitativi di organismi marini, nell'effettuare il calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1 si deve tenere conto di tali quantitativi.
3. Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.
4. Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

Articolo 6

Struttura degli attrezzi da pesca

1. È vietato utilizzare:
 - a) reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe, eccetto le sfogliare:
 - i) con maglie di dimensioni superiori a 90 mm e in numero superiore a 100 su qualunque circonferenza del sacco *stricto sensu*, escluse le giunture e le ralinghe laterali, o
 - ii) con maglie di dimensioni comprese nella forcella da 70 a 89 mm e in numero superiore a 120 su qualunque circonferenza del sacco *stricto sensu*, escluse le giunture e le ralinghe laterali, o
 - iii) con maglie di dimensioni superiori a 55 mm e il cui sacco e/o avansacco non è costituito da pezze di rete a filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 6 mm, o a filo ritorto doppio, con i singoli fili di spessore non superiore a 4 mm;
 - b) sacchi *stricto sensu* con maglie di dimensioni uguali o superiori a 55 mm e in cui il numero delle maglie intorno a qualunque circonferenza aumenta dall'estremità anteriore all'estremità posteriore;
 - c) avansacchi di reti da traino con maglie di dimensioni uguali o superiori a 55 mm e in cui il numero delle maglie, escluse quelle delle ralinghe laterali, su qualunque circonferenza è inferiore al numero delle maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco *stricto sensu* a cui è fissato l'avansacco, escluse quelle delle ralinghe laterali;
 - d) reti con maglie di dimensioni uguali o superiori a 32 mm comprendenti maglie non quadrangolari;
 - e) pezze di rete comprendenti singole maglie quadrangolari un lato delle quali differisca in lunghezza di oltre il 10% da qualunque altro lato di quelle maglie;
 - f) reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco *stricto sensu*, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte anteriore della rete;
 - g) combinazioni di sacco *stricto sensu* e avansacco che, tirati, raggiungano una lunghezza superiore a 36 m in reti con maglie di dimensioni superiori a 70 mm;

- h) sacchi *stricto sensu* o avansacchi o pannelli a maglie quadrate non costituiti esclusivamente da un solo tipo di pezza di rete;
 - i) sacchi e/o avansacchi costituiti da più sezioni di pezze in modo che, tirati, le dimensioni lineari della metà superiore del sacco e/o dell'avansacco non siano uguali alle dimensioni lineari della metà o della sezione inferiore;
 - j) nelle regioni 1 e 2, reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe, eccetto le sfogliare, con maglie di dimensioni comprese nella forcilla da 70 a 99 mm, salvo se:
 - i) la metà superiore della parte anteriore di tali reti sia integralmente costituita da un pannello di maglie a diamante in cui nessuna maglia sia di dimensioni inferiori a 140 mm, fissato direttamente alla lima superiore della rete o a non più di tre file di una pezza con maglie di qualunque dimensione fissate direttamente alla lima superiore, che si prolunghi verso la parte posteriore della rete per almeno 15 maglie, oppure
 - ii) un pannello a maglie quadrate con dimensioni di almeno 80 mm sia incluso in tali reti conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafi 2 e 3;
 - k) nelle regioni 1 e 2, reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe con maglie di dimensioni comprese nella forcilla da 32 a 54 mm per la cattura e la conservazione a bordo di qualsiasi quantitativo di crostacei del genere *Pandalus*, salvo se la rete è dotata di un pannello a maglie quadrate con dimensioni di maglie uguali o superiori a 70 mm o con una porta di uscita il cui uso sia autorizzato alle condizioni previste dalla normativa di uno Stato membro o, nel caso dei pescherecci norvegesi, alle condizioni previste dalla normativa norvegese;
 - l) reti a strascico con maglie di dimensioni comprese nella forcilla da 100 a 119 mm, eccetto le sfogliare, a meno che tali reti siano dotate di un pannello a maglie quadrate con dimensioni delle maglie di almeno 90 mm, fissato conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafi 2 e 3;
 - m) sfogliare con dimensioni delle maglie uguali o superiori a 80 mm, tranne che se la metà superiore della parte anteriore della rete è integralmente costituita da una pezza di maglie a diamante in cui nessuna maglia sia di dimensioni inferiori a 180 mm, fissata direttamente alla lima superiore della rete o a non più di tre file di una pezza con maglie di qualunque dimensione fissate direttamente alla lima superiore;
- la pezza di rete deve estendersi verso la parte posteriore della rete per un numero di maglie pari almeno a quello che si ottiene:
- a) dividendo per 12 la lunghezza in metri dell'asta;
 - b) moltiplicando il risultato ottenuto in a) per 5400;
 - c) dividendo il risultato ottenuto in b) per la dimensione di maglia, in millimetri, della maglia più piccola della pezza; e
 - d) non considerando nel risultato ottenuto in c) le cifre decimali o altre frazioni.

2. Le condizioni fissate al paragrafo 1, lettera j), non si applicano alle reti a strascico, alle sciabiche danesi o a reti trainate analoghe, eccetto le sfogliare, con maglie di dimensioni comprese nella forcella da 80 a 99 mm qualora le catture conservate a bordo ed effettuate mediante tali attrezzi comprendano:

- a) almeno l'85% di canestrelli oppure
- b) almeno il 40% di sogliole e non più del 5% di merluzzi bianchi.

Articolo 7

Pannelli a maglia quadrata

1. In qualsiasi rete da traino si possono inserire pannelli a maglia quadrata con maglie di almeno 80 mm.

È tuttavia consentito l'uso di reti che presentino il sistema di selettività BACOMA quale definito nel regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio.

2. Ogni pannello a maglia quadrata:

- a) è posto nella parte o sezione superiore della rete di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco;
- b) non può essere ostruito in alcun modo da prolungamenti interni o esterni del sacco;
- c) ha lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso avrà una lunghezza di almeno 2 metri;
- d) è costituito da pezze di rete senza nodo o da pezze di rete aventi nodi antiscoglimento, ed è inserito in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca;
- e) è costituito in modo che il numero delle maglie nella fila di maglie anteriore del pannello sia pari o superiore al numero delle maglie nella fila di maglie posteriore del pannello.

3. In ogni rete in cui un pannello a maglia quadrata è inserito in una parte non conica della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a diamante aperte tra ciascun lato del pannello e le adiacenti ralinghe laterali della rete.

In ogni rete in cui un pannello a maglia quadrata è inserito, interamente o in parte, in una parte conica della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a diamante aperte tra la fila di maglie posteriore del pannello a maglia quadrata e le adiacenti ralinghe laterali della rete.

4. Nel valutare la dimensione delle maglie di una rete da traino non si prendono in considerazione le misure della dimensione delle maglie delle pezze di rete a maglia quadrata inserite in qualsiasi parte della rete.

Articolo 8

Draghe

Alle draghe non si applica il disposto dell'articolo 4.

Nel corso di viaggi durante i quali siano presenti draghe a bordo è tuttavia proibito

conservare a bordo e sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo qualora almeno il 95% del loro peso sia costituito da molluschi bivalvi.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI FISSI

Articolo 9

Percentuale di specie bersaglio e definizione delle dimensioni delle maglie

Per ognuna delle regioni o zone geografiche di cui agli allegati IV e V e in funzione, se del caso, del periodo, è proibito utilizzare o tenere a bordo reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli, tranne qualora le catture effettuate con tali reti e tenute a bordo comprendano una percentuale di specie bersaglio non inferiore al 70%, e:

- a) nel caso di reti da posta fisse e di reti da posta impiglianti, la dimensione di maglia corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato,
- b) nel caso di tramagli, la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato.

Articolo 10

Calcolo delle percentuali di specie bersaglio

1. La percentuale di cui all'articolo 9 è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi.
3. La percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta addizionando i quantitativi di tutte le specie bersaglio catturate.

Articolo 11

Condizioni per i salmonidi, le lamprede e le Myxinidae

Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle catture di salmonidi, lamprede o *Myxinidae*.

Articolo 12

Tempo di immersione e dimensioni lineari delle reti fisse

Le modalità di applicazione relative al tempo di immersione e alle dimensioni lineari delle reti fisse sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE RETI E CONDIZIONI DI IMPIEGO

Articolo 13

Rigetto in mare delle catture che superano le percentuali consentite

1. I quantitativi di organismi marini catturati che superano le percentuali consentite specificate negli allegati da I a V sono rigettati in mare prima di ciascuno sbarco.
2. Nonostante il paragrafo 1, ogniqualvolta, durante un viaggio, un peschereccio entri nuovamente in una delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a III, la percentuale minima di specie bersaglio di cui agli allegati da I a V catturate e tenute a bordo, provenienti dalla regione o dalla zona geografica in cui durante il viaggio in questione è stata precedentemente esercitata l'attività di pesca, deve essere ottenuta entro due ore.

Articolo 14

Ostruzione delle maglie

Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.

Tale disposizione non esclude l'impiego di alcuni dispositivi il cui elenco e la relativa descrizione tecnica sono redatti secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

TITOLO III

TAGLIA MINIMA DEGLI ORGANISMI MARINI

Articolo 15

Valutazione degli organismi marini sotto taglia

Un organismo marino è considerato sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato VI per le specie e le zone geografiche in questione.

Articolo 16

Misurazione degli organismi marini e condizioni di sbarco per gli astici, le aragoste, i molluschi e le chele staccate dei granchi di mare

1. La taglia di un organismo marino è misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato VII.
2. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della taglia di un organismo marino, tale organismo è considerato conforme alla taglia minima se dall'applicazione di uno di questi metodi si ottiene una taglia pari o superiore alla taglia minima corrispondente.
3. Gli astici, le aragoste, i molluschi bivalvi e gasteropodi, appartenenti a tutte le specie siffatte per le quali nell'allegato VI è fissata una taglia minima, possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.
4. Per quanto concerne i granchi di mare catturati per mezzo di nasse, un massimo dell'1% in peso delle catture totali degli stessi o di loro parti tenute a bordo o sbarcate può consistere in chele staccate.

Per quanto concerne i granchi di mare catturati con attrezzi da pesca diversi dalle nasse, un massimo di 75 kg di chele staccate può essere conservato a bordo in qualsiasi momento nel corso di un viaggio o può essere sbarcato alla fine del viaggio.

Articolo 17

Conservazione a bordo di organismi marini sotto taglia

1. Gli organismi marini sotto taglia non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, ai suri e agli sgombri, entro un limite del 10% in peso vivo delle catture globali di ciascuna di queste specie tenute a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10% non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita;
 - b) agli organismi marini diversi da quelli enumerati negli allegati da I a III quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia inferiori a 16 mm o comprese tra 16 e 31 mm e catturati con un attrezzo trainato avente una dimensione di maglia inferiore a 32 mm, purché questi organismi non siano sottoposti a cernita e non vengano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.

3. Le sardine, le acciughe, i suri o gli sgombri sotto taglia, catturati per essere utilizzati come esca viva, possono essere tenuti a bordo, purché vivi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PESCA

DI ALCUNI ORGANISMI MARINI

Articolo 18

Restrizioni per la pesca dell'aringa

1. È proibito tenere a bordo aringhe catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

a) dal 1° gennaio al 30 aprile, nella zona geografica situata a nord-est della linea che congiunge il Mull of Kintyre al Corsewall Point;

b) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

- costa occidentale della Danimarca a 55° 30' latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
- 57° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord;

c) dal 15 agosto al 15 settembre, nella zona che si estende da 6 a 12 miglia nautiche al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 55° 30' e 55° 45' latitudine nord;

d) dal 15 agosto al 30 settembre, nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti:

- Butt of Lewis,
- Cape Wrath,
- 58° 55' latitudine nord e 5° 00' longitudine ovest,
- 58° 55' latitudine nord e 7° 10' longitudine ovest,
- 58° 20' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,
- 57° 40' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,

- un punto situato sulla costa occidentale dell'isola North Uist a 57° 40' latitudine nord e a partire da questo punto lungo la costa settentrionale dell'isola sino al punto della costa situato a 57° 40' 36" latitudine nord e a 7°20'39" longitudine ovest,

- 57° 50' 3" latitudine nord e 7° 8' 6" longitudine ovest,

- lungo la costa occidentale dell'isola di Lewis in direzione nord-est fino al punto di partenza (Butt of Lewis);

e) dal 15 agosto al 30 settembre, nella zona che si estende da 6 a 12 miglia nautiche al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 54° 10' e 54° 45' latitudine nord;

f) dal 21 settembre al 15 novembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalla costa dell'isola di Man e da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

- 54° 20' 00" latitudine nord, 4° 25' 5" longitudine ovest,
- 54° 17' 5" latitudine nord, 3° 56' 8" longitudine ovest,
- 54° 14' 6" latitudine nord, 3° 57' 5" longitudine ovest,
- 54° 00' 00" latitudine nord, 4° 7' 5" longitudine ovest,
- 53° 51' 5" latitudine nord, 4° 27' 8" longitudine ovest,
- 53° 48' 00" latitudine nord, 4° 50' 00" longitudine ovest,
- 54° 4' 5" latitudine nord, 4° 50' 00" longitudine ovest;

g) dal 21 settembre al 31 dicembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalle coordinate seguenti:

- costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54° 15' latitudine nord,
- 54° 15' latitudine nord e 5° 15' longitudine ovest,
- 53° 50' latitudine nord e 5° 15' longitudine ovest,
- 53° 50' latitudine nord e 5° 50' longitudine ovest,
- costa orientale dell'Irlanda a 53 ° 50' latitudine nord;

h) tutto l'anno, nella divisione CIEM VIIa nella zona geografica compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia nautiche dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53° 20' latitudine nord e, a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man);

i) tutto l'anno, nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge il Mull of Logan, situato a 54° 44' latitudine nord e 4° 59' longitudine ovest, al Laggantalluch Head, situato a 54° 41' latitudine nord e 4° 58' longitudine ovest);

j) nel 2003 e successivamente ogni tre anni, dal secondo venerdì di gennaio e per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

- costa sud-orientale dell'Irlanda a 52° 00' latitudine nord,
- 52° 00' latitudine nord e 6° 00' longitudine ovest,
- 52° 30' latitudine nord e 6° 00' longitudine ovest,
- costa sud-orientale dell'Irlanda a 52° 30' latitudine nord;

k) nel 2003 e successivamente ogni tre anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

- costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00' longitudine ovest,
- 51° 15' latitudine nord e 9° 00' longitudine ovest,
- 51° 15' latitudine nord e 11° 00' longitudine ovest,
- 52° 30' latitudine nord e 11° 00' longitudine ovest,
- costa occidentale dell'Irlanda a 52° 30' latitudine nord;

l) nel 2004 e successivamente ogni tre anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

- costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00' longitudine ovest,
- 51° 15' latitudine nord e 9° 00' longitudine ovest,
- 51° 15' latitudine nord e 7° 30' longitudine ovest,
- costa meridionale dell'Irlanda a 52° 00' latitudine nord;

m) catturate con l'ausilio di reti da traino o ciancioli tra la mezzanotte di sabato e la mezzanotte di domenica nello Skagerrak, e tra la mezzanotte di venerdì e la mezzanotte di sabato nel Kattegat.

2. È consentito tenere a bordo aringhe provenienti da una delle zone summenzionate, purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.

3. Nonostante il paragrafo 1, lettere g) e i), ai pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri, aventi come base un porto situato sulla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53° 00' e 55° 00' latitudine nord, è consentito tenere a bordo quantitativi di aringhe delle zone di cui al paragrafo 1, lettere g) e i). È autorizzata esclusivamente la pesca con reti da posta derivanti aventi una dimensione di maglia uguale o superiore a 54 mm.

Articolo 19

Restrizioni per la pesca dello spratto a tutela dell'aringa

1. È proibito tenere a bordo spratti catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

a) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55° 00' latitudine nord, si dirige a est fino a 1° 00' longitudine ovest, quindi a nord sino a 55° 30' latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;

b) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3° 30' longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3° 00' longitudine ovest;

c) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

- costa occidentale della Danimarca a 55° 30' latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
- 57° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord.

2. È consentito tenere a bordo spratti provenienti da una delle zone di cui al paragrafo 1, purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.

3. È vietato tenere a bordo spratti catturati utilizzando reti da traino o ciancioli tra la mezzanotte del sabato e la mezzanotte della domenica nello Skagerrak e dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica nel Kattegat.

Articolo 20

Restrizioni per la pesca dello sgombro

1. È vietato tenere a bordo sgombri pescati entro la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

- costa meridionale del Regno Unito a 2° 00' longitudine ovest,
- 49° 30' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- 49° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,
- 52° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,
- costa occidentale del Regno Unito a 52° 00' latitudine nord.

Tuttavia, tale divieto si applica unicamente se il peso degli sgombri supera il 15%, in peso vivo, delle quantità totali di sgombri e altri organismi marini che si trovano a bordo, pescate in tale zona.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) ai pescherecci che utilizzano solo reti da posta e/o lenze a mano;

b) ai pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche danesi o altre reti da traino analoghe, purché detti pescherecci abbiano a bordo una quantità minima del 75%, in peso vivo, di organismi marini diversi da acciughe, aringhe, suri, sgombri, cefalopodi pelagici e sardine, quantità calcolata in percentuale del peso vivo totale di tutti gli organismi marini a bordo;

c) ai pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri.

3. Tutti gli sgombri che si trovano a bordo si considerano catturati nella zona di cui al paragrafo 1 salvo quelli la cui presenza a bordo sia stata dichiarata prima dell'entrata del peschereccio in tale zona secondo la procedura descritta al secondo, terzo e quarto comma.

Il comandante di un peschereccio con sgombri a bordo il quale intenda penetrare in tale zona per pescarvi deve notificare all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona intende pescare l'ora e il luogo in cui prevede di arrivare in tale zona. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'arrivo del peschereccio in tale zona.

Quando penetra in tale zona, il comandante del peschereccio deve notificare all'autorità di controllo competente i quantitativi di sgombero detenuti a bordo e registrati nel giornale di bordo. Il comandante può essere invitato a presentare ai fini di verifica il giornale di bordo e le catture presenti a bordo nel momento e nel luogo determinati dalla competente autorità di controllo. Tale verifica non può tuttavia essere effettuata più di sei ore dopo che l'autorità di controllo abbia ricevuto la notificazione delle quantità di sgombero presenti a bordo e il luogo della verifica deve essere situato il più vicino possibile all'entrata in tale zona.

Il comandante di un peschereccio il quale intenda penetrare in tale zona per trasbordare sgombri sulla propria nave notifica l'ora e il luogo del trasbordo previsto all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona esso verrà effettuato. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'esecuzione del trasbordo. Non appena terminato il trasbordo, il comandante notifica all'autorità di controllo competente le quantità di sgombero trasbordate sulla propria nave.

4. È vietato tenere a bordo sgombri catturati utilizzando reti da traino o ciancioli tra la mezzanotte del sabato e la mezzanotte della domenica nello Skagerrak e dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica nel Kattegat.

Articolo 21

Restrizioni per la pesca delle acciughe

1. È proibito tenere a bordo acciughe catturate utilizzando reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIIIc o pescare acciughe con reti da traino pelagiche nella suddetta divisione.
2. Nella divisione VIIIc è proibito avere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e ciancioli.

Articolo 22

Restrizioni per la pesca del tonno

1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetti striati, tonni obesi o albacore catturati con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36° 30' latitudine nord e nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine nord e a est di 17° 30' longitudine ovest o pescare tali specie con ciancioli nelle suddette acque.
2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie e Madera o pescare tali specie con reti da posta derivanti nelle suddette acque.

Articolo 23

Restrizioni per la pesca dei gamberi a tutela del pesce piatto

1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di gamberetti grigi e gamberetti rosa catturati con attrezzi a strascico aventi una dimensione delle maglie compresa tra 16 e 31 mm, tranne qualora a bordo del peschereccio sia installato un dispositivo funzionante concepito per separare gli individui di pesce piatto dai gamberetti grigi e dai gamberetti rosa a seconda delle catture.
2. Per la cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata una rete da traino selettiva o una rete con una porta di uscita, conformemente alle norme particolareggiate stabilite dagli Stati membri. Dette norme sono applicabili soltanto alle reti trainate da pescherecci.
3. Ai pescherecci non conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è consentito tenere a bordo gamberetti grigi o rosa, purché i relativi quantitativi non superino il 5% del peso vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo.

Articolo 24

Restrizioni per la pesca del salmone e della trota di mare

1. I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita ma devono essere immediatamente rigettati in mare se sono catturati:

- a) nelle acque situate oltre un limite di 6 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4, ad eccezione dello Skagerrak e del Kattegat;
- b) in qualunque parte dello Skagerrak e del Kattegat situata oltre un limite di 4 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri;
- c) in deroga all'articolo 2, paragrafo 2, fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4, tranne nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia e isole Færøer;
- d) con qualsiasi rete da traino.

Articolo 25

Restrizioni per la pesca della busbana norvegese a tutela del pesce tondo

1. È proibito tenere a bordo busbane norvegesi catturate con qualsiasi attrezzo da traino nella zona delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti:

- un punto sulla costa orientale del Regno Unito a 56° latitudine nord sino a 2° longitudine est,
- successivamente verso nord sino a 58° latitudine nord, ad ovest fino a 0° 30' longitudine ovest, a nord sino a 59° 15' latitudine nord, a est fino a 1° longitudine est, a nord sino a 60° latitudine nord e ad ovest sino a 0° 00' longitudine,
- a partire da questo punto verso nord sino a 60° 30' latitudine nord, ad ovest sino alla costa delle isole Shetland, successivamente ad ovest da 60° latitudine nord sulla costa occidentale delle isole Shetland sino a 3° longitudine ovest, verso sud sino a 58° 30' latitudine nord,
- e infine verso occidente fino alla costa del Regno Unito.

2. È tuttavia consentito tenere a bordo busbane norvegesi provenienti dalla zona e catturate con attrezzi da traino, purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati con attrezzi da traino in detta zona.

Articolo 26

Restrizioni alla pesca del nasello

1. È vietata la pesca con reti, sciabiche danesi o reti da traino analoghe nelle zone geografiche e durante i periodi indicati in appresso:

a) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da linee rette che uniscono le coordinate seguenti:

- 43° 46,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,
- 44° 1,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,
- 43°25,0' latitudine nord e 9° 12,0' longitudine ovest,
- 43°10,0' latitudine nord e 9° 12,0' longitudine ovest;

b) dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da linee rette che uniscono le coordinate seguenti:

- un punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37° 50' latitudine nord,
- 37° 50' latitudine nord e 9° 8' longitudine ovest,
- 37° 00' latitudine nord, 9° 07' longitudine ovest,
- un punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37° 00' latitudine nord.

Nelle zone e nei periodi di cui al primo comma, lettere a) e b), è vietato tenere a bordo qualsiasi rete a strascico, sciabica danese o attrezzo da traino analogo, a meno che non siano legati e riposti in base alle disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2. Ai fini del paragrafo 3, sono definite le zone seguenti:

a) la zona compresa tra la costa dell'Irlanda a sud di 53° 30' latitudine nord e a ovest di 7° 00' longitudine ovest e le linee rette che uniscono le coordinate geografiche seguenti:

- un punto situato sulla costa dell'Irlanda a 53°30' latitudine nord,
- 53° 30' latitudine nord e 12° 00' longitudine ovest,
- 53° 00' latitudine nord e 12° 00' longitudine ovest,
- 51° 00' latitudine nord e 11° 00' longitudine ovest,
- 49° 30' latitudine nord e 11° 00' longitudine ovest,
- 49° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,

- un punto situato sulla costa dell'Irlanda a 7° 00' longitudine ovest;

b) la zona compresa tra la costa occidentale della Francia, tra 48° 00' latitudine nord e 44° 00' latitudine nord, e le linee rette che uniscono le coordinate geografiche seguenti:

- un punto sulla costa occidentale della Francia a 48°00' latitudine nord,
- 48° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,
- 45° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- 44° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- un punto sulla costa occidentale della Francia a 44°00' latitudine nord.

3. Nelle zone definite al paragrafo 2 è vietato:

a) svolgere attività di pesca in cui vengano utilizzate reti trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm o attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm; oppure

b) immergere, parzialmente o totalmente, o utilizzare per qualsiasi scopo reti trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 90 mm o attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm; oppure

c) tenere a bordo reti trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm o attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm, a meno che essi non siano legati e riposti conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 27

Restrizioni per la pesca del cicerello

È vietato sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- la costa orientale dell'Inghilterra a 55° 30' latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- la costa orientale della Scozia a 2° 00' longitudine ovest.

Condizioni applicabili in una zona importante di riproduzione della passera

1. È vietato a qualsiasi peschereccio superiore a 8 metri di lunghezza fuori tutto utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o altri attrezzi trainati analoghi nelle seguenti zone geografiche:

a) la zona di 12 miglia nautiche dalle coste della Francia, a nord di 51° 00' latitudine nord, del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53° 00' latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;

b) la zona delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:

- un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord,
- 57° 00' latitudine nord e 7° 15' longitudine est,
- 55° 00' latitudine nord e 7° 15' longitudine est,
- 55° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
- 54° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
- 54° 30' latitudine nord e 7° 30' longitudine est,
- 54° 00' latitudine nord e 7° 30' longitudine est,
- 54° 00' latitudine nord e 6° 00' longitudine est,
- 53° 50' latitudine nord e 6° 00' longitudine est,
- 53° 50' latitudine nord e 5° 00' longitudine est,
- 53° 30' latitudine nord e 5° 00' longitudine est,
- 53° 30' latitudine nord e 4° 15' longitudine est,
- 53° 00' latitudine nord e 4° 15' longitudine est,
- un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53° 00' latitudine nord;

c) la zona di 12 miglia nautiche dalla costa occidentale della Danimarca partendo da 57° 00' latitudine nord e spostandosi verso nord sino al faro di Hirtshals, misurata a partire dalle linee di base.

2. Sono autorizzati a pescare con sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1 i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994. È vietato usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, superi i 9 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi o supporti.

Nonostante l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci che superano 8 metri di lunghezza fuori tutto può essere rilasciato un permesso di pesca speciale ai fini di cui al primo comma.

3. I pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 2 debbono soddisfare i seguenti criteri:

- a) essi figurano in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione, tale che la potenza motrice totale dei pescherecci di ciascun elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1° gennaio 1998;
- b) la loro potenza motrice non è superiore a 221 kilowatts (kW) e, nel caso di motore ridotto, non è superiore a 300 kW prima della riduzione.

4. Un peschereccio che figura nell'elenco di cui al paragrafo 3, lettera a), può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché:

- a) nessuna singola sostituzione comporti un aumento, per ciascuno Stato membro, della sua potenza motrice totale di cui al paragrafo 3, lettera a),
- b) la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore in qualsiasi momento a 221 kW,
- c) il motore di un peschereccio di sostituzione non sia ridotto e
- d) la lunghezza fuori tutto di un peschereccio di sostituzione non sia superiore a 24 metri.

5. Un motore di ogni singolo peschereccio che figura nell'elenco di cui al paragrafo 3, lettera a), di uno Stato membro può essere sostituito, purché:

- a) la potenza del motore di sostituzione non sia superiore a 221 kW in qualsiasi momento,
- b) il motore di sostituzione non sia ridotto e
- c) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al paragrafo 3, lettera a) per tale Stato membro.

Ai pescherecci che non soddisfano i criteri di cui al presente paragrafo è ritirato il permesso di pesca speciale.

6. Nonostante il paragrafo 2, primo comma, i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi sono autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva superiore a 9 metri quando operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stato loro rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale a questo scopo. Gli ulteriori permessi di pesca speciale sono rinnovati ogni anno.

Uno o più pescherecci ai quali sia stato rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale possono essere sostituiti da un altro peschereccio, a condizione che:

- a) quest'ultimo non sia superiore a 70 tonnellate di stazza lorda (tsl) e la sua lunghezza fuori tutto non superi i 20 metri, oppure
- b) la sua capacità non superi i 180 kW e la sua lunghezza fuori tutto non sia superiore a 20 metri.

Ai pescherecci che non soddisfano più i criteri di cui al presente paragrafo è ritirato permanentemente il permesso di pesca speciale.

7. In deroga al paragrafo 1:

- i pescherecci la cui potenza motrice non è superiore, in qualsiasi momento, a 221 kW e, in caso di motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 utilizzando reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi,
- i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non è superiore, in qualsiasi momento, a 221 kW e, in caso di motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 utilizzando reti a strascico a coppia.

Tuttavia, i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché:

- a) i) le catture di cicerelli e/o spratti tenute a bordo ed effettuate nelle zone di cui al paragrafo 1 costituiscano almeno il 90% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone, e
- ii) i quantitativi di passera e/o sogliola tenuti a bordo e catturati nelle zone di cui al paragrafo 1 non superino il 2% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone

oppure

- b) i) per le reti a strascico a divergenti o per le reti a strascico a coppia, la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 100 mm, e
- ii) i quantitativi di passera e/o sogliola tenuti a bordo e catturati nelle zone di cui al paragrafo 1 non superino il 5% del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone

oppure

- c) i) la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 80 mm,
- ii) l'uso di tale dimensione di maglia sia limitato ad una zona di 12 miglia nautiche dalle coste della Francia, a nord di 51°00' latitudine nord e

- iii) i quantitativi di passera e/o sogliola tenuti a bordo e catturati nelle zone di cui al paragrafo 1 non superino il 5% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone;

d) per le sciabiche danesi, la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 100 mm.

8. All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi è vietato avere a bordo tali reti, tranne qualora esse siano legate e riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

TITOLO V

RESTRIZIONI PER ALCUNI TIPI DI PESCA

ED ATTIVITÀ ASSOCIATE

Articolo 29

Restrizioni per l'uso di reti trainate

1. Ai pescherecci è vietato tenere a bordo o usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a 24 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi o supporti.

2. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa fra 32 e 119 mm in una delle zone geografiche seguenti:

- il Mare del Nord a nord di 56° 00' latitudine nord,
- la divisione CIEM Vb,
- la sottozona CIEM VI a nord di 56° 00' latitudine nord.

È vietato utilizzare sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 32 e 99 mm nel Mare del Nord tra 55°00' latitudine nord e 56°00' latitudine nord.

3. All'interno del Mare del Nord è vietato tenere a bordo simultaneamente sfogliare con dimensioni di maglie conformi a più di due delle forcelle seguenti: da 32 a 99 mm, da 100 a 119 mm, uguale o superiore a 120 mm.

All'interno delle zone di cui al paragrafo 2, primo comma, è vietato tenere a bordo sfogliare aventi una rete con dimensioni di maglia comprese tra 32 e 119 millimetri,

tranne qualora siffatta rete sia legata e riposta in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

4. L'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietato dal 1° luglio al 15 settembre nelle acque situate entro un limite di 3 miglia nautiche dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat.

5. Nel Kattegat è vietato l'uso delle sfogliare.

6. È vietato utilizzare reti a strascico con maglie di dimensioni comprese tra 60 e 69 mm, tranne che nella regione 3.

7. È vietato utilizzare reti a strascico con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 mm nel Mare del Nord.

I pescherecci comunitari e norvegesi sono tuttavia autorizzati a pescare nelle acque comunitarie con reti a strascico, diverse dalle sfogliare, a condizione che nel relativo sacco nessuna maglia sia di dimensioni inferiori a 70 mm e che esso sia costituito interamente da pezze a maglia quadrata.

8. È vietato utilizzare reti trainate con maglie di dimensioni inferiori a:

- a) 16 mm nella regione 3, tranne che nella divisione CIEM IXa a est di 7° 23' 48" longitudine ovest;
- b) 40 mm nella divisione CIEM IXa a est di 7° 23' 48" longitudine ovest;
- c) 20 mm nelle regioni 4 e 5;
- d) 45 mm nella regione 6.

Articolo 30

Metodi di pesca non convenzionali

1. È vietato catturare organismi marini con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, veleni o narcotici oppure corrente elettrica.

2. È vietato vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di qualsiasi tipo di proiettile.

Articolo 31

Restrizioni all'impiego di apparecchiature di classificazione automatica

1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia o sesso di aringhe, sgombri e suri.

Tuttavia, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature sono autorizzati a condizione che il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure uno o più ciancioli o analoghi attrezzi da pesca.

Tali apparecchiature possono inoltre essere tenute a bordo e utilizzate purché:

a) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo sia conservata in stato congelato, i pesci classificati siano immediatamente congelati dopo la classificazione e i pesci non classificati siano rigettati, fatta eccezione per quanto stabilito all'articolo 17, paragrafi 2 e 3,

e

b) le attrezzature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire che i pesci siano immediatamente congelati e in modo da non consentire rigetti in mare.

2. I pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell'Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di classificazione automatica anche nel Kattegat, purché un permesso di pesca speciale sia stato rilasciato a tal fine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1627/94.

Il permesso di pesca speciale definisce specie, zone, periodi e qualsiasi altro requisito applicabile per l'impiego e la presenza a bordo delle apparecchiature di classificazione.

Articolo 32

Restrizioni per l'uso dei ciancioli

1. È vietato circondare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.

2. Nonostante l'articolo 1, il paragrafo 1 si applica in tutte le acque a tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (Washington, 15 maggio 1988), firmato dalla Comunità il 12 maggio 1999. I nomi e le caratteristiche tecniche di questi pescherecci figureranno su un elenco redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 33

Restrizioni per l'uso delle reti da posta derivanti

1. È vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII.

2. È vietato lo sbarco delle specie elencate nell'allegato VIII pescate con reti da posta derivanti.

3. Nonostante l'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 si applicano in tutte le acque ad eccezione di quelle coperte dal regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, che istituisce misure tecniche per

la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belts e dell'Øresund¹⁵, e al di fuori di queste acque si applicano a tutti i pescherecci comunitari.

Articolo 34

Restrizioni per i trasbordi

È vietato il trasbordo da o verso qualunque peschereccio:

- a) delle catture destinate ad essere utilizzate in qualsiasi trasformazione fisica o chimica per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili; o
- b) delle catture effettuate da pescherecci che tengono draghe a bordo; o
- c) delle catture effettuate da pescherecci il cui comandante non compila un giornale di bordo ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 35

Restrizioni per le attività di pesca nella zona delle 12 miglia al largo del Regno Unito e dell'Irlanda

1. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone all'interno delle 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurate dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

2. Sono autorizzati a pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 con le sfogliare i pescherecci di una delle seguenti categorie:

- a) pescherecci entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 e con una potenza motrice non superiore a 221 kW e, in caso di motore ridotto, non superiore a 300 kW prima della riduzione;
- b) pescherecci entrati in servizio dopo il 31 dicembre 1986, con un motore non ridotto e una potenza motrice non superiore a 221 kW, e aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;
- c) pescherecci ai quali sia stato sostituito, dopo il 31 dicembre 1986, il motore con un motore di potenza non ridotta non superiore a 221 kW.

3. Nonostante il paragrafo 2, è vietato utilizzare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a 9 metri o possa essere portata ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne qualora si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi o supporti.

4. Ai pescherecci che non soddisfano i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non è consentito praticare le attività di pesca menzionate negli stessi paragrafi.

¹⁵ GUL 9 del 15.1.1998, pag. 1.

5. Ai pescherecci non autorizzati ad usare sfogliare è vietato tenere a bordo tali reti nelle zone di cui al presente articolo, tranne qualora siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 36

Operazioni di trasformazione

1. È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine. Il divieto non si applica alla trasformazione o al trasbordo degli scarti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alla produzione di surimi e polpa di pesce a bordo di un peschereccio.

Articolo 37

Ricerca scientifica

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

2. Gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

- a) rispondano ai requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento e ai requisiti di commercializzazione adottati a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000, o
- b) siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

Articolo 38

Ripopolamento artificiale e trapianto

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di organismi marini, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.

2. Gli organismi marini catturati per le finalità specificate al paragrafo 1 del presente articolo sono rigettati in mare e possono successivamente essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita, a condizione che siano soddisfatte le norme di commercializzazione adottate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 104/2000.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 39

Attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità di applicazione riguardanti fra l'altro quanto segue:

- determinazione dello spessore del filo,
- determinazione della dimensione delle maglie,
- campionamento delle catture,
- elenchi e descrizioni tecniche dei dispositivi che possono essere fissati alle reti,
- misurazione della potenza motrice,
- definizione e uso delle pezze di rete.

Articolo 40

Comitatologia

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio¹⁶, in appresso denominato "il comitato".

2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

¹⁶ GUL [389 del 31.12.1992, pag. 1].

Articolo 41
Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 2056/2001 e (CE) n. 494/2002 sono abrogati.

I riferimenti ai suddetti regolamenti si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato IX.

Articolo 42
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

ATTREZZI DA TRAINO: Regioni 1, 2 e 3 esclusa la Divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" O

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle maglie (mm)													
	<16	16-31		31-54		55-59		60-69	70-79	80-99		100-109	110-119	≥120
	Percentuali minime di specie bersaglio													
	90	90/60 ^{1,2}	30 ³	90/60 ⁴	30 ⁵	90	30 ⁶	70 ⁶	30 ⁷	70 ⁸	30 ⁴	70 ⁴	70 ^{4,6}	100
Cicerelli (<i>Ammodytidae</i>) ⁹	*													
Cicerelli (<i>Ammodytidae</i>) ¹⁰		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Busbana norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Latterini e sperlani (<i>Atherina</i> spp., <i>Osmerus</i> spp.)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Cappellano (<i>Trisopterus minutus</i>)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Pesce fico (<i>Gadus argenteus</i>)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Cepole (<i>Cepolidae</i>)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)		*		*				*	*	*	*	*	*	*
Granchio d'arena (<i>Polybius henslowi</i>)			*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
Gamberetti (<i>Crangon</i> spp., <i>Palaemon</i> spp. <i>Pandalus montagui</i> .)			*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
Sgombro (<i>Scomber</i> spp.)#				*		*		*	*	*	*	*	*	*
Suri (<i>Trachurus</i> spp.)				*				*	*	*	*	*	*	*
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)				*				*	*	*	*	*	*	*
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)				*				*	*	*	*	*	*	*
Argentine (<i>Argentinidae</i>)				*				*	*	*	*	*	*	*
Totani (<i>Loliginidae</i> , <i>Ommastrephidae</i>) #				*				*	*	*	*	*	*	*
Aguglie (<i>Belone</i> spp.) #				*				*	*	*	*	*	*	*
Busbane francesi (<i>Trisopterus</i> spp.) #				*				*	*	*	*	*	*	*
Sogliola fasciata (<i>Dicologoglossa cuneata</i>) #				*				*	*	*	*	*	*	*
Gamberetti rosa (<i>Pandalus</i> spp.) #					*		*	*	*	*	*	*	*	*
Gamberetti (<i>Aristeus antennatus</i> , <i>Aristaeomorpha foliacea</i> , <i>Parapenaeus longirostris</i>) #					*		*	*	*	*	*	*	*	*

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle maglie (mm)													
	<16	16-31		31-54		55-59		60-69	70-79	80-99		100-109	110-119	≥120
	Percentuali minime di specie bersaglio													
	90	90/60 ^{1,2}	30 ³	90/60 ⁴	30 ⁵	90	30 ⁶	70 ⁶	30 ⁷	70 ⁸	30 ⁴	70 ⁴	70 ^{4,6}	100
Pesci castagna (<i>Bramidae</i> , <i>Berycidae</i>)	#\$							*	*		*	*	*	*
Scorfani (<i>Scorpaenidae</i>)	#\$							*	*		*	*	*	*
Sogliole (<i>Michrochirus spp.</i>)	#\$							*	*	*	*	*	*	*
Musdee (<i>Phycis spp.</i>)	#\$							*	*	*	*	*	*	*
Caponi (<i>Triglidae</i>)	#\$							*	*	*	*	*	*	*
Polpo (<i>Octopus vulgaris</i> , <i>Eledone cirrosa</i>)	#\$							*	*	*	*	*	*	*
Mensole (<i>Centracanthidae</i>)	#\$							*	*	*	*	*	*	*
Tordi marvizzi (<i>Labridae</i>)	#\$							*	*	*	*	*	*	*
Galateidi (<i>Galatheidae</i>)	#\$							*	*	*	*	*	*	*
Grongo (<i>Conger conger</i>)	#\$								*	*	*	*	*	*
Tracine (<i>Trachinidae</i>)	#\$								*	*	*	*	*	*
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	#\$								*	*	*	*	*	*
Seppia (<i>Sepia officinalis</i>)	#\$								*	*	*	*	*	*
Triglie (<i>Mullidae</i>)	#\$								*	*	*	*	*	*
Moridi (<i>Mora moro</i>)	#\$								*	*	*	*	*	*
Pesce San Pietro (<i>Zeus faber</i>)	#\$								*	*	*	*	*	*
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)	#\$									*		*	*	*
Passera (<i>Pleuronectes platessa</i>)	#\$									*		*	*	*
Rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	#\$									*		*	*	*
Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)	#\$									*		*	*	*
Rombo liscio (<i>Scophthalmus rhombus</i>)	#\$									*		*	*	*
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	#\$									*		*	*	*
Limanda (<i>Limanda limanda</i>)	#\$									*		*	*	*
Spigola, branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	#\$									*		*	*	*
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	#\$									*		*	*	*
Sogliola limanda (<i>Microstomus kitt</i>)	#\$									*		*	*	*
Gattucci (<i>Scyliorhinidae</i>)	#\$									*		*	*	*
Passera lingua di cane (<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>)	#\$									*		*	*	*
Pettine (<i>Chlamys opercularis</i>)	#\$									*		*	*	*
Canestrello (<i>Chlamys varia</i>)	#\$									*		*	*	*

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle maglie (mm)													
	<16	16-31		31-54		55-59		60-69	70-79	80-99		100-109	110-119	≥120
	Percentuali minime di specie bersaglio													
	90	90/60 ^{1,2}	30 ³	90/60 ⁴	30 ⁵	90	30 ⁶	70 ⁶	30 ⁷	70 ⁸	30 ⁴	70 ⁴	70 ^{4,6}	100
Cefali (<i>Mugilidae</i>) #										*		*	*	*
Pesci sorci (<i>Nezumia</i> spp., <i>Trachyrhynchus</i> spp., <i>Malococephalus</i> spp.) #										*		*	*	*
Pesci sciabola (<i>Trichiuridae</i>) #										*		*	*	*
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>) #										*		*	*	*
Rane pescatrici (<i>Lophiidae</i>) #												*	*	*
Razze (<i>Rajidae</i>) #												*	*	*
Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) #												*	*	*
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>) #												*	*	*
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) #												*	*	*
Molva (<i>Molva molva</i>) #												*	*	*
Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>) #												*	*	*
Squali siki ^{II} #												*	*	*
Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>) #												*	*	*
Pesce specchio atlantico (<i>Hoplostethus atlanticus</i>) #												*	*	*
Musdee (<i>Phycis</i> spp.) #												*	*	*
Brosmio (<i>Brosme brosme</i>) #												*	*	*
Tutti gli altri organismi marini														*

1. Le catture tenute a bordo devono consistere:

per almeno il 90%, di un qualsiasi miscuglio di due o più specie bersaglio, o

per almeno il 60%, di una delle specie bersaglio e di non più del 2% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello e merluzzo carbonaro e di non più del 15% di un qualsiasi miscuglio delle specie contrassegnate dal simbolo #.

2. Le disposizioni riguardanti le limitazioni per le catture delle aringhe che possono essere tenute a bordo quando sono effettuate mediante reti con dimensione delle maglie di 16-31 mm figurano nella normativa comunitaria che stabilisce annualmente, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture e talune condizioni cui sono soggette tali catture.

3. Le catture tenute a bordo devono consistere:

per almeno il 90%, di un qualsiasi miscuglio di due o più specie bersaglio, o

per almeno il 60%, di una delle specie bersaglio e di non più del 2% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello e merluzzo carbonaro e di non più del 15% di un qualsiasi miscuglio delle specie contrassegnate dal simbolo §.

4. Le catture tenute a bordo devono consistere del 20% al massimo di nasello e/o del 20% massimo di merluzzo bianco
5. Le catture effettuate nelle sottozone CIEM VI e/o VII e/o nella Divisione VB con reti a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 79 mm e tenute a bordo devono consistere per almeno il 30% di scampi e per il 5% al massimo di merluzzo bianco. Negli altri casi le catture tenute a bordo devono consistere, al massimo, del 20% di nasello e/o del 20% di merluzzo bianco.
6. Le catture effettuate nel mare del Nord a nord di 56°00'N con reti a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 109 mm e tenute a bordo devono consistere di almeno il 30% di scampi e, al massimo, del 20% di nasello e/o del 20% di merluzzo bianco.
7. Ad eccezione delle catture effettuate nel mare del Nord, le catture tenute a bordo devono consistere al massimo del 5% di merluzzo bianco.
8. Le catture effettuate nel mare del Nord con reti a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 110 e 119mm e tenute a bordo devono consistere per almeno il 70% di merluzzo carbonaro e, al massimo, del 3% di merluzzo bianco.
9. Nel mare del Nord e nello Skagerrak, dal 1° marzo al 31 ottobre. Dal 1° marzo al 31 luglio nel Kattegat. Durante tutto l'anno nelle regioni 1 e 2, escluso il mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat.
10. Nel mare del Nord e nello Skagerrak, dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo. Nel Kattegat, dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.
11. Gli squali Siki comprendono le seguenti specie: Centroschimno (*Centroscyrnus coelolepis*), Sagrì (*Centrophorus squamosus*), Deania (*Deania calceus*), Zigrino (*Dalatias licha*), Pesce diavolo maggiore (*Etmopterus princeps*), Sagrì nero (*Etmopterus spinax*), Spinarolo nero (*Centroscyllium fabricii*), Centroforo (*Centrophorus granulosus*), Boccanera (*Galeus melastomus*), Gattuccio islandese (*Galeus murinus*), Gattucci (*Apristurus spp.*)

ALLEGATO II

ATTREZZI DA TRAINO: Divisione CIEM IXa a est di 7°23'48"O

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie bersaglio		
	40-54	≥55
	Percentuali minime di specie bersaglio	
	60% ⁽¹⁷⁾	Nessuna
Cefali (<i>Mugilidae</i>)	X	X
Sparidi (<i>Sparidae</i>)	X	X
Triglie (<i>Mullidae</i>)	X	X
Caponi (<i>Triglidae</i>)	X	X
Tracine (<i>Trachinidae</i>)	X	X
Tordi marvizzi (<i>Labridae</i>)	X	X
Musdee (<i>Phycis spp.</i>)	X	X
Sogliola fasciata (<i>Dicologlossa cuneata</i>)	X	X
Linguatula (<i>Citharus linguatula</i>)	X	X
Grongo (<i>Conger conger</i>)	X	X
Pannocchia (<i>Squilla mantis</i>)	X	X
Gamberetti (<i>Parapenaeus longirostris</i> , <i>Pandalus spp.</i>)	X	X
Totani (<i>Ommastrephidae</i> , <i>Loliginidae</i> , <i>Alloteuthis spp.</i>)	X	X
Polpo (<i>Octopus vulgaris</i>)	X	X
Seppie (<i>Sepia spp.</i>)	X	X
Sgombri (<i>Scomber spp.</i>)	X	x
Suri (<i>Trachurus spp.</i>)	X	x
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)	X	x
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	X	x
Latterini e sperlani (<i>Atherina spp.</i> , <i>Osmerus spp.</i>)	X	x
Aguglie (<i>Belone spp.</i>)	X	x
Tutti gli altri organismi marini		X

¹⁷

I quantitativi di qualsiasi miscuglio delle altre specie di cui all'allegato XII tenuti a bordo non possono superare, in peso, il 10% delle catture totali tenute a bordo.

ALLEGATO III

ATTREZZI DA TRAINO: Regioni 4, 5 e 6

A. Regioni 4 e 5

Specie	Forcella dimensioni delle maglie (mm)		
	20-39	40-64	≥65
	Percentuali minime di specie bersaglio		
	50%	80%	Nessuna
Boga (<i>Boops boops</i>)	*	*	*
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	*	*	*
Sgombri (<i>Scomber spp.</i>)		*	*
Suri (<i>Trachurus spp.</i>)		*	*
Tutti gli altri organismi marini			*

B. Regione 6

Specie	Forcella dimensioni delle maglie (mm)	
	45-50	≥100
	Percentuali minime di specie bersaglio	
	30%	Nessuna
Gamberetti (<i>Penaeus subtilis</i> , <i>Penaeus brasiliensis</i> , <i>Xiphopenaeus kroyeri</i>)	*	*
Tutti gli altri organismi marini		*

ALLEGATO IV

ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2

Specie/maglie	10-30 mm	5070 mm	9099 mm	100119 mm	120219 mm	≥220 mm
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	*	*	*	*	*	*
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	*	*	*	*	*	*
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)	*	*	*	*	*	*
Suri (<i>Trachurus spp.</i>)		*	*	*	*	*
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)		*	*	*	*	*
Sgombri (<i>Scomber spp.</i>)		*	*	*	*	*
Triglie (<i>Mullidae</i>)		*	*	*	*	*
Aguglie (<i>Belone spp.</i>)		*	*	*	*	*
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)			*	*	*	*
Cefali (<i>Mugilidae</i>)			*	*	*	*
Gattuccio (<i>Scyliorhinus canicula</i>)			*	*	*	*
Limanda (<i>Limanda limanda</i>)			*(1)	*	*	*
Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)			*(1)	*	*	*
Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) ⁽²⁾			*(1)	*	*	*
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)			*(1)	*	*	*
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)				*	*	*
Passera (<i>Pleuronectes platessa</i>)				*	*	*
Seppia (<i>Sepia officinalis</i>)				*	*	*
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)					*	*
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>) ⁽³⁾					*	*
Molva (<i>Molva molva</i>)					*	*
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)					*	*
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) ⁽³⁾					*	*
Spinaro (<i>Squalus acanthias</i>)					*	*
Gattopardo (<i>Scyliorhinus stellaris</i>)						
Rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)					*	*
Ciclottero (<i>Cyclopterus lumpus</i>)					*	*
Tutti gli altri organismi marini						*(4)

(1) In vigore solamente nelle Divisioni CIEM VIId e IIIa e nel mare del Nord.

(2) Nella divisione CIEM VIIe la dimensione minima sarà di 90 mm.

(3) Nelle divisioni CIEM VIIe e VIId la dimensione minima sarà di 110 mm.

(4) Le catture di rana pescatrice (*Lophius spp.*) effettuate nelle sottozone CIEM VI e VII tenute a bordo in misura superiore al 30% delle catture totali a bordo provenienti da tali zone devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 250 mm.

ALLEGATO V

ATTREZZI FISSI: Regione 3

Specie/maglie	<40 mm	40-49 mm	50-59 mm	60-79 mm	80-99 mm	100-119 mm	≥120 mm
Sardina pilchardus	*	*	*	*	*	*	*
Palemonidi (<i>Palaemon spp.</i>)	*	*	*	*	*	*	*
Donzella (<i>Coris julis</i>)	*	*	*	*	*	*	*
Boga (<i>Boops boops</i>)	*	*	*	*	*	*	*
Mazzancolle, Gamberoni (<i>Penaeus spp.</i>)		*	*	*	*	*	*
Pannocchia (<i>Squilla mantis</i>)		*	*	*	*	*	*
Triglie (<i>Mullidae</i>)		*	*	*	*	*	*
Sogliola fasciata (<i>Dicologlossa cuneata</i>)		*	*	*	*	*	*
Labridi (<i>Labridae</i>)		*	*	*	*	*	*
Suri (<i>Trachurus spp.</i>)			*	*	*	*	*
Sgombri (<i>Scomber spp.</i>)			*	*	*	*	*
Busbana francese (<i>Trisopterus luscus</i>)			*	*	*	*	*
Seppia (<i>Sepia officinalis</i>)			*	*	*	*	*
Caponi (<i>Triglidae</i>)			*	*	*	*	*
Sparidi (<i>Sparidae</i>)				*	*	*	*
Scorfanì (<i>Scorpaenidae</i>)				*	*	*	*
Sogliola azevia (<i>Microchirus azevia</i>)				*	*	*	*
Totani (<i>Ommatostrephidae</i>)				*	*	*	*
Grongo (<i>Conger conger</i>)				*	*	*	*
Musdee (<i>Phycis spp.</i>)				*	*	*	*
Rombo liscio (<i>Scophthalmus rhombus</i>)				*	*	*	*
Tracine (<i>Trachinidae</i>)				*	*	*	*
Mensole (<i>Centracanthidae</i>)				*	*	*	*
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)					*	*	*
Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)					*	*	*
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)					*	*	*
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)					*	*	*
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) ⁽¹⁾					*		
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) ⁽¹⁾					*		
Pleuronettidi (<i>Pleuronectidae</i>)					*	*	*
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)						*	*
Tutti gli altri organismi marini ⁽²⁾							*

⁽¹⁾ Applicabile sono nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX.

⁽²⁾ Le catture di rana pescatrice (*Lophius spp.*) tenute a bordo in misura superiore al 30% delle catture totali a bordo devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 220 mm.

ALLEGATO VI

Taglie minime

Specie	Taglia minima	
	Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat	Skagerrak/Kattegat
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	35 cm	30 cm
Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 cm	27 cm
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	35 cm	30 cm
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 cm	–
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 cm	30 cm
Rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	20 cm	25 cm
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	24 cm	24 cm
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	27 cm	27 cm
Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 cm	23 cm
Molva (<i>Molva molva</i>)	63 cm	–
Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)	70 cm	–
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	36 cm	–
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) ⁽¹⁾ Code di scampo		130(40) mm ⁽¹⁾
Sgombri (<i>Scomber spp.</i>)		20 cm ⁽²⁾
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm	18 cm
Suri (<i>Trachurus spp.</i>)	15(6) cm	15 cm
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm	–
Astice (<i>Homarus gammarus</i>)	85 mm ⁽³⁾	220(78) mm ⁽¹⁾
Grancevola (<i>Maia squinado</i>)	120 mm	–
Pettini (<i>Chlamys spp.</i>)	40 mm	–
Vongola verace (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm	–
Vongola (<i>Venerupis pullastra</i>)	38 mm	–
Vongola verace (<i>Ruditapes philipinarum</i>)	40 mm	–
Tartufo di mare (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm	–
Cappa chione (<i>Callista chione</i>)	6 cm	
Cannolicchi (<i>Ensis spp.</i>)	10 cm	
Cappalunga (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm	
Cappa americana (<i>Spisula solida</i>)	25 mm	
Telline (<i>Donax spp.</i>)	25 mm	
Buccino (<i>Buccinum undatum</i>)	45 mm	–
Polpo (<i>Octopus vulgaris</i>)	750 grammi	
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>) ⁽⁴⁾	25 kg o 125 cm (mandibola inferiore)	
Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) ⁽⁵⁾	70cm o 6,4 kg	
Aragoste (<i>Palinurus spp.</i>)	95 mm	–
Gambero rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	22 mm (lunghezza del carapace)	

Specie	Taglia minima; Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Intera zona, eccetto regione 3 e CIEM VIa, VIIa: lunghezza totale 85 mm, lunghezza carapace 25 mm CIEM VIa, VIIa; Regione 3: lunghezza totale 70 mm, lunghezza carapace 20 mm
Code di scampi	Intera zona, eccetto regione 3 e CIEM VIa, VIIa: 46 mm CIEM VIa, VIIa; Regione 3: 37 mm
Sgombro (<i>Scomber spp.</i>)	Intera zona, eccetto Mare del Nord: 20 cm Mare del Nord: 30 cm
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	Intera zona, eccetto CIEM IXa a est di 7°23'48"O: 12 cm CIEM IXa a est di 7°23'48"O: 10 cm
Granchio di mare (<i>Cancer pagurus</i>)	Regioni 1 e 2 a nord di 56°N: 140 mm Regione 2 a sud di 56°N, eccetto divisioni CIEM VIId, e, f, e divisioni CIEM IVb, c: 130 mm Divisioni CIEM IVb, c a sud di 56°N: 130 mm eccetto una zona delimitata da un punto a 53°28'22"N, 00°09'24"E sulla costa dell'Inghilterra, una linea retta che collega tale punto con 53°28'22"N, 00°22'24"E, il limite della zona delle sei miglia del Regno Unito ed una linea retta che collega un punto a 51°54'06"N, 01°30'30"E con un punto sulla costa dell'Inghilterra a 51°55'48"N, 01°17'00"E, nella quale la taglia minima è di 115mm Divisioni CIEM VIId, e, f: 140 mm Regione 3: 130 mm
Pettine maggiore (<i>Pecten maximus</i>)	Intera zona, eccetto CIEM VIIa a nord di 52°30'N e CIEM VIId: 100 mm CIEM VIIa a nord di 52°30'N e VIId: 110 mm

- (¹) Lunghezza totale (lunghezza del carapace).
- (²) 30 cm esclusivamente per la trasformazione industriale.
- (³) Con effetto dal 1° gennaio 2002 si applica una lunghezza del carapace di 87 mm.
- (⁴) È vietato sbarcare più del 15%, calcolato in unità, di pesce spada di peso inferiore a 25 kg o di lunghezza inferiore a 125 cm.
- (⁵) Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1 non si applicano al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15% calcolata in unità.
- (⁶) Non è prevista una taglia minima per il suro (*Trachurus spp.*) catturato nelle acque attorno alle isole Azzorre e soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo.

ALLEGATO VII

Misurazione della taglia di un organismo marino

1. La taglia di un pesce è misurata, come indicato nell'illustrazione 1, dall'estremità anteriore della testa sino all'estremità della pinna caudale.

2. La taglia dello scampo è misurata, come indicato nell'illustrazione 2:

- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o
- in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità del telson, escludendo le setae, e/o
- nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.

3. La taglia dell'astice o dell'aragosta delle regioni da 1 a 5, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato nell'illustrazione 3, come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.

4. La taglia dell'astice dello Skagerrak o del Kattegat è misurata come indicato nell'illustrazione 3:

- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o
- in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

5. (a) La taglia della grancevola è misurata, come indicato nell'illustrazione 4a, come lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, dal margine anteriore tra i rostri fino al margine posteriore del carapace stesso.

(b) La taglia del granchio di mare è misurata, come indicato nell'illustrazione 4b, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.

6. La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nell'illustrazione 5, sulla parte più lunga della conchiglia.

7. La taglia di un buccino è misurata, come indicato nell'illustrazione 6, come lunghezza della conchiglia.

8. La taglia dell'aragosta è misurata, come indicato nell'illustrazione 7, in lunghezza del carapace dalla punta del rostro fino al punto medio del margine posteriore del carapace.

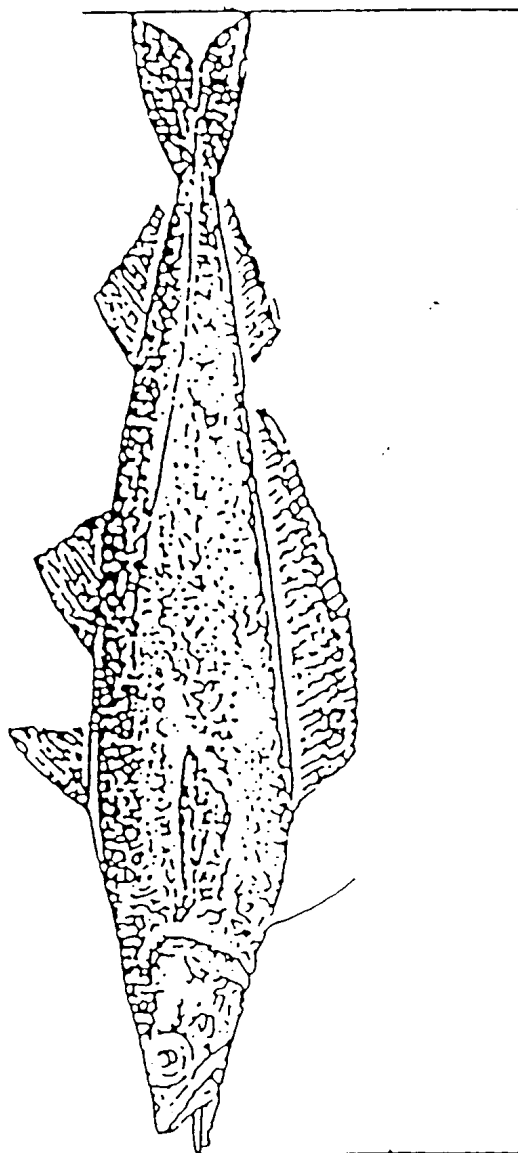


ILLUSTRAZIONE 1

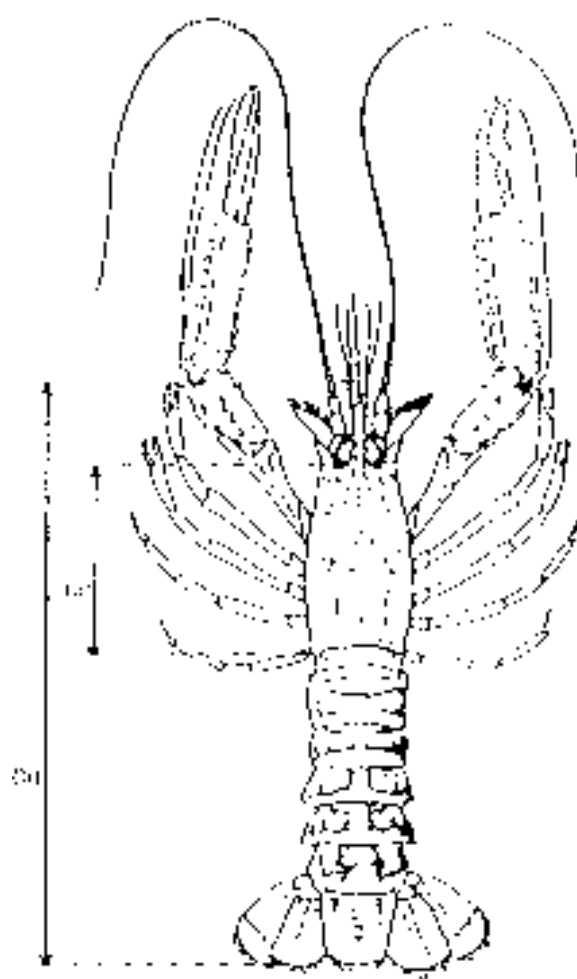


ILLUSTRAZIONE 2

(Nephrops)

Scampo

- (a) Lunghezza del carapace
- (b) Lunghezza totale

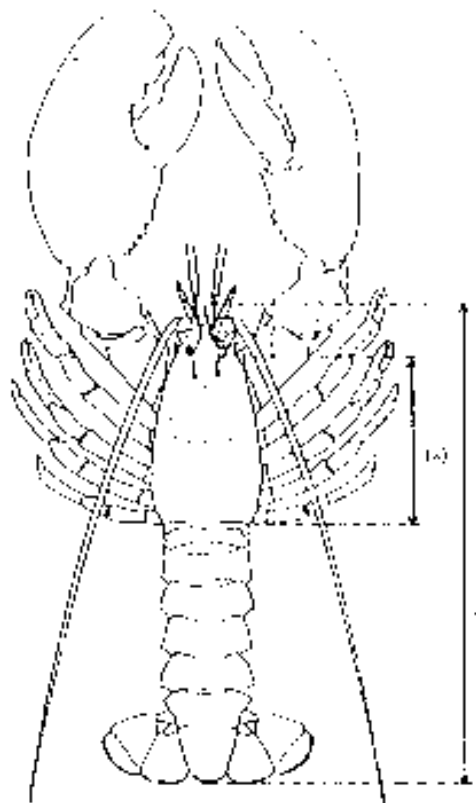


ILLUSTRAZIONE 3

(Homarus)

Astice

(a) Lunghezza del carapace

(b) Lunghezza totale

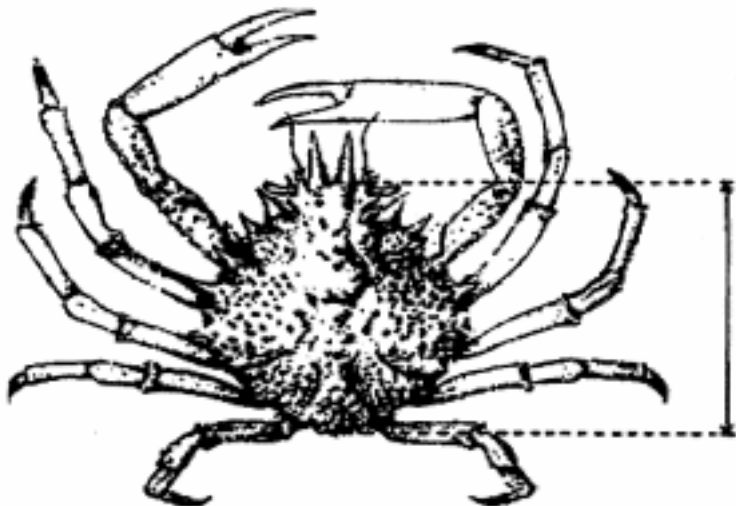


ILLUSTRAZIONE 4a

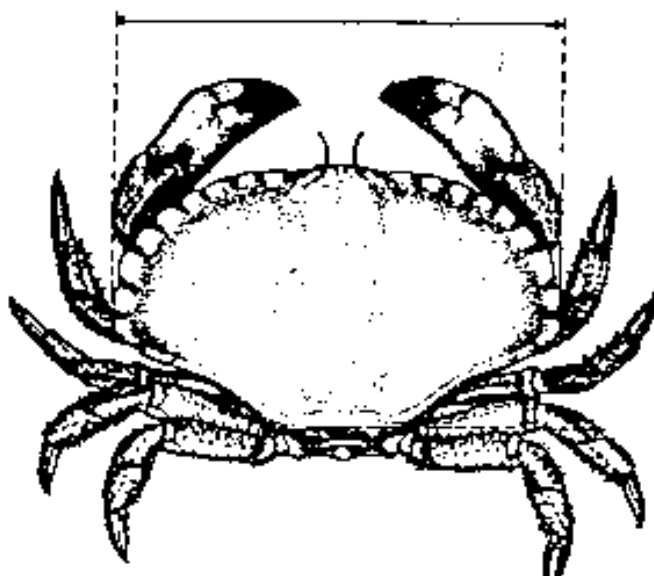


ILLUSTRAZIONE 4b



ILLUSTRAZIONE 5

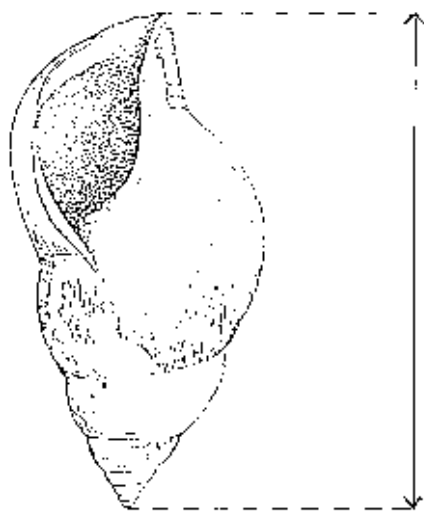


ILLUSTRAZIONE 6

ALLEGATO VIII

Tonno bianco	<i>Thunnus alalunga</i>
Tonno rosso	<i>Thunnus thunnus</i>
Tonno obeso	<i>Thunnus obesus</i>
Tonnetto striato	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Palamita	<i>Sarda sarda</i>
Tonno albacora	<i>Thunnus albacares</i>
Tonno pinna nera	<i>Thunnus atlanticus</i>
Tonnetto	<i>Euthunnus spp.</i>
Tonno	<i>Thunnus maccoyii</i>
Tombarelli	<i>Auxis spp.</i>
Pesce castagna	<i>Brama rayi</i>
Marlin	<i>Tetrapturus spp.; Makaira spp.</i>
Pesci vela	<i>Istiophorus spp.</i>
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>
Costardelle	<i>Scomberesox spp.; Cololabis spp.</i>
Lampughe	<i>Coryphaena spp.</i>
Squali	<i>Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae.</i>
Cefalopodi	tutte le specie

ALLEGATO IX

DENOMINAZIONI COMUNI E SCIENTIFICHE

<u>Denominazione comune</u>	<u>Denominazione scientifica</u>
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Aguglie	<i>Belone spp.</i>
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>
Aragoste	<i>Palinurus spp.</i>
Argentine	<i>Argentinidae</i>
Aringa	<i>Clupea harengus</i>
Astice	<i>Homarus gammarus</i>
Bivalvi	<i>Bivalvia</i>
Boccanera	<i>Galeus melastomus</i>
Boga	<i>Boops boops</i>
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>
Buccina	<i>Buccinum undatum</i>
Busbana francese	<i>Trisopterus luscus</i>
Busbana francese	<i>Trisopterus luscus</i>
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Canestrello	<i>Chlamys varia</i>
Cannolicchi; cappalunga	<i>Ensis spp., Pharus legumen</i>
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>
Cappa americana	<i>Spisula solidissima</i>
Cappa dura	<i>Mercenaria mercenaria</i>
Cappellano	<i>Trisopterus minutus</i>
Cefali	<i>Mugilidae</i>
Centrosimno	<i>Centrosymnus coelolepis</i>
Cepole	<i>Cepolidae</i>
Cicerelli	<i>Ammodytidae</i>
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>
Deania	<i>Deania calceus</i>
Donzella	<i>Coris juris</i>
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Galateidi	<i>Galatheidae</i>
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>
Gamberetti grigi	<i>Crangon spp.</i>
Gamberetti rosa	<i>Pandalus spp.</i>
Gamberetti	<i>Palaemon spp.</i>
Gamberetto rosa	<i>Pandalus montagui</i>
Gamberetto	<i>Palaemon adspersus</i>
Gambero rosa mediterraneo	<i>Parapenaeus longirostris</i>
Gambero rosso mediterraneo	<i>Aristeus antennatus</i>
Gambero rosso	<i>Aristaeomorpha foliacea</i>
Gastropodi	<i>Gastropoda</i>

Gattucci	<i>Apristuris spp.</i>
Gattucci	<i>Scyliorhinidae</i>
Gattuccio islandese	<i>Galeus murinus</i>
Grancevola	<i>Maja squinado</i>
Granchio d'arena	<i>Polybius henslowi</i>
Granchio di mare	<i>Cancer pagurus</i>
Grongo	<i>Conger conger</i>
Labridi	<i>Labridae</i>
Lamprede	<i>Petromyzonidae</i>
Latterini e sperlani	<i>Atherina spp., Osmerus spp.</i>
Limanda	<i>Limanda limanda</i>
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>
Linguatula	<i>Citharus linguatula</i>
Mazzancolle; Gamberoni	<i>Penaeus spp.</i>
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>
Mensole	<i>Centracanthidae</i>
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva azzurra	<i>Molva dipterygia</i>
Molva	<i>Molva molva</i>
Moridi	<i>Mora moro</i>
Musdee	<i>Phycis spp.</i>
Myxinidae	<i>Myxinidae</i>
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>
Pannocchia	<i>Squilla mantis</i>
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce diavolo maggiore	<i>Etmopterus princeps</i>
Pesce fico	<i>Gadus argenteus</i>
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesci castagna	<i>Bramidae, Berycidae</i>
Pesci sciabola	<i>Trichiuridae</i>
Pesci sorci	<i>Malacocephalus spp., Nezumia spp.,</i> <i>Trachyrhynchus spp.</i>
Pettine maggiore	<i>Pecten maximus</i>
Pettine	<i>Chlamys opercularis</i>
Pleuronettidi	<i>Pleuronectidae</i>
Polpo	<i>Octopus vulgaris, Eledone cirrosa</i>
Rane pescatrici	<i>Lophiidae</i>
Razze	<i>Rajidae</i>
Rombi gialli	<i>Lepidorhombus spp.</i>

Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Rombo	<i>Psetta maxima</i>
Sagrì nero	<i>Etmopterus spinax</i>
Sagrì	<i>Centrophorus granulosus</i>
Sagrì	<i>Centrophorus squamosus</i>
Salmone	<i>Salmo salar</i>
Salmonidi	<i>Salmonidae</i>
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	<i>Scorpaenidae</i>
Seppie	<i>Sepia officinalis</i> , <i>Sepia spp.</i>
Sgombri	<i>Scomber spp.</i> , <i>Scomber scombrus</i>
Sogliola fasciata	<i>Dicologlossa cuneata</i>
Sogliola occhiuta	<i>Microchirus ocellatus</i>
Sogliola variegata	<i>Microchirus variegatus</i>
Sogliola	<i>Solea solea/vulgaris</i>
Sparidi	<i>Sparidae</i>
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Spinaroli	<i>Squalus acanthias spp.</i>
Spinarolo nero	<i>Centroscyllium fabricii</i>
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>
Suri	<i>Trachurus spp.</i>
Tartufo di mare	<i>Venus verrucosa</i>
Tartufo di mare	<i>Venus verrucosa</i>
Telline	<i>Donax spp.</i>
Tonnetto striato	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Tonni	<i>Auxis spp.</i> , <i>Euthynnus spp.</i> , <i>Katsuwonus spp.</i> , <i>Thunnus spp.</i>
Tonno albacora	<i>Thunnus albacares</i>
Tonno obeso	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	<i>Thunnus thynnus</i>
Totani	<i>Loliginidae</i> , <i>Ommastrephidae</i> , <i>Alloteuthis spp.</i>
Tracine	<i>Trachinidae</i>
Triglidi, caponi	<i>Triglidae</i>
Triglie	<i>Mullidae</i>
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>
Vongola verace	<i>Ruditapes decussatus</i>
Vongola verace	<i>Ruditapes philipinarum</i>
Vongola	<i>Venerupis pullastra</i>
Zigrino	<i>Dalatius licha</i>

ALLEGATO X

Tabella di concordanza

Regolamento attuale	Regolamento del Consiglio		Regolamento della Commissione	
	(EC) 850/95	(EC) 894/97	(EC) 1162/2001	(EC) 2056/2001
Articolo 1	Articolo 1			
Articolo 2	Articolo 2			
Articolo 3	Articolo 3			
Articolo 4(1)	Articolo 4(1)			
Articolo 4(2)	Articolo 4(2)c			
Articolo 4(3)	Articolo 4(4)b			
Articolo 4(4)	Articolo 4(5)a			
	Articolo 4(5)b			
Articolo 4(5)	Articolo 4(3)			
Articolo 4(6)	Articolo 4(2)d			
Articolo 4(7)	Articolo 4(2)e			
Articolo 4(8)	Nuovo articolo			
Articolo 5	Articolo 5			
Articolo 6(1)ai	Articolo 6(1)a			Articolo 5(2)ii
Articolo 6(1)aii				Articolo 5(2)I
Articolo 6(1)aiai				Articolo 5(2)vi
Articolo 6(1)b	Articolo 6(2)			
Articolo 6(1)c	Articolo 6(3)			
Articolo 6(1)d	Articolo 9			
Articolo 6(1)e				Articolo 5(l)i
Articolo 6(1)f				Articolo 5(l)v
Articolo 6(l)g				Articolo 5(l)ii
Articolo 6(l)h				Articolo 5(l)iv
Articolo 6(l)I				Articolo 5(2)iii
Articolo 6(l)ji				Articolo 5(2)iv
Articolo 6(l)jii				Articolo 5(2)iv
Articolo 6(l)k	Articolo 7(5)			Articolo 9
Articolo 6(l)l				Articolo 4(5)
Articolo 6(l)m				Articolo 5(3)
Articolo 6(2)				Articolo 5(2)
Articolo 7	Articolo 7			
Articolo 8	Articolo 10			
Articolo 9	Articolo 11			
Articolo 10	Articolo 12			
Articolo 11	Articolo 13			
Articolo 12	Nuovo articolo			
Articolo 13	Articolo 15			
Articolo 14	Articolo 16			
Articolo 15	Articolo 17			

Regolamento attuale	Regolamento del Consiglio		Regolamento della Commissione	
	(EC) 850/95	(EC) 894/97	(EC) 1162/2001	(EC) 2056/2001
Articolo 16	Articolo 18			
Articolo 17	Articolo 19			
Articolo 18	Articolo 20			
	Articolo 38			
Articolo 19	Articolo 21			
Articolo 20	Articolo 22			
Articolo 21	Articolo 23			
Articolo 22	Articolo 24			
Articolo 23	Articolo 25			
Articolo 24	Articolo 26			
Articolo 25	Articolo 27			
Articolo 26	Articolo 28		Articolo 5	
Articolo 27	Articolo 29(a)			
Articolo 28	Articolo 29			
Articolo 29	Articolo 30			
Articolo 30	Articolo 31			
Articolo 31	Articolo 32			
Articolo 33		Articolo 11		
Articolo 34a	Articolo 42(1)			
Articolo 34b	Articolo 10			
Articolo 34c	Articolo 5(3)			
Articolo 35	Articolo 34			
Articolo 36	Articolo 42			
Articolo 37	Articolo 43			
Articolo 38	Articolo 44			
Articolo 39	Articolo 48			
Articolo 40	Nuovo articolo			
Articolo 41	Nuovo articolo			
Articolo 42	Nuovo articolo			
Allegato I	Allegati I,II			
Allegato II	Allegato III			
Allegato III	Allegato V			
Allegato IV	Allegato VI			
Allegato V	Allegato VII			
Allegato VI	Allegato XII			
Allegato VII	Allegato XIII			
Allegato VIII	Allegato XIV			